



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261506 Fax 0161 211369
coordinamento.segreterie@unipmn.it

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
*classe delle Lauree Sanitarie in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica/o (cl. L/SNT_1)***

(Allegato al D. R. n. 609/2014 del 20 ottobre 2014)

Ai sensi dell'art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270



INDICE

- 1) *Finalità*
- 2) *Contenuti del Regolamento didattico di corso*
- 3) *Struttura e organizzazione del corso*
- 4) *Ordinamento didattico*
- 5) *Obiettivi formativi specifici del corso*
- 6) *Profili professionali*
- 7) *Occupabilità e mercato del lavoro*
- 8) *Accesso al corso*
- 9) *Programmazione degli accessi*
- 10) *Credito Formativo*
- 11) *Riconoscimento Crediti*
- 12) *Convenzioni per la Didattica*
- 13) *Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica*
- 14) *Quadro degli insegnamenti e delle attività formative*
- 15) *Piano degli studi annuale*
- 16) *Piano degli studi part-time/Piano di studi per studenti lavoratori*
- 17) *Piani di studio individuali*
- 18) *Trasferimenti da altri corsi*
- 19) *Riconoscimento titoli di altri Atenei*
- 20) *Riconoscimento titoli di stranieri*
- 21) *Verifica della non obsolescenza dei contenuti*
- 22) *Conseguimento del titolo di studio*
- 23) *Articolazione del corso*
- 24) *Curricula e percorsi formativi specifici*
- 25) *Attività formative di base*
- 26) *Attività formative caratterizzanti*
- 27) *Attività formative affini o integrative*
- 28) *Attività formative a scelta dello studente*
- 29) *Lingua straniera*



- 30) *Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche, informatiche, telematiche e relazionali*
- 31) *Attività di tirocinio, seminari, stage*
- 32) *Periodi di studio all'estero*
- 33) *Attività formative relative alla preparazione della prova finale*
- 34) *Propedeuticità*
- 35) *Forme didattiche*
- 36) *Obblighi di frequenza*
- 37) *Prove di profitto e di idoneità*
- 38) *Valutazioni del profitto*
- 39) *Valutazione della prova finale*
- 40) *Docenza*
- 41) *Attività di ricerca a supporto delle attività formative*
- 42) *Organizzazione della didattica*
- 43) *Valutazione della didattica*
- 44) *Calendario delle lezioni e degli esami*
- 45) *Supporti e servizi per studenti diversamente abili*
- 46) *Orientamento e tutorato*
- 47) *Diploma Supplement*
- 48) *Sito Web del corso*
- 49) *Disposizioni transitorie*
- 50) *Natura del presente Regolamento*
- 51) *Entrata in vigore del presente Regolamento*



Art. 1
Finalità

Il presente Regolamento didattico del Corso di Studi Triennale in Infermieristica (d'ora in avanti "Corso di Laurea") definisce i contenuti dell'ordinamento didattico e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004.

L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2
Contenuti del Regolamento didattico di corso

Il Regolamento didattico definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.

Il Regolamento didattico determina in particolare:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- j) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- k) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- m) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- o) i docenti del Corso di Studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle classi di Laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

Altre informazioni, relative alle modalità operative della prova finale, ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti



per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di Valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso la visione sul sito web della Dipartimento.

Il Regolamento didattico è approvato con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 3

Struttura e organizzazione del corso

Il *"Corso di Studi"* è gestito dal Consiglio di Corso di Laurea (d'ora in avanti *"Consiglio"*).

Sono organi del *"Consiglio"* il Presidente, la Commissione Tecnica di Programmazione didattico - pedagogica, (d'ora in avanti *"Commissione"*), ed i Coordinatori della Didattica Professionale.

Fanno parte del *"Consiglio"*:

- a) i professori di ruolo che vi afferiscono, in quanto titolari di compiti didattici ufficiali;
- b) i ricercatori che svolgono, a seguito di delibera del *"Consiglio"*, attività didattica nel *"Corso di Studi"*;
- c) quanti ricoprono per contratto sia Universitario sia con SSN corsi di insegnamento nel *"Corso di Studi"*;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti nel *"Corso di Studi"*, nel numero previsto dallo Statuto;

Le delibere riguardanti le persone dei docenti di ruolo e dei docenti del SSN, ivi compresi i Coordinatori dell'attività professionalizzante, vengono assunte in seduta ristretta alla/e fascia/e interessata/e.

Il *"Consiglio"* è presieduto dal Presidente. Questi è eletto, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo, dal *"Consiglio"* tra i professori di ruolo, e resta in carica per quattro anni accademici.

Il Presidente coordina le attività del *"Corso di Studi"*, convoca e presiede il *"Consiglio"* e la *"Commissione"* e rappresenta il *"Corso di Studi"* nei consessi accademici ed all'esterno, nel rispetto dei deliberati del *"Consiglio"*.

Il Presidente è investito delle seguenti funzioni:

- a) prepara e sottopone al *"Consiglio"* le pratiche relative alle competenze proprie dell'Assemblea e che richiedono da questa una ratifica formale;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del *"Consiglio"*;
- c) garantisce la realizzazione armonica e unitaria dei piani didattici del *"Corso di Laurea"* concorrendo, quando necessario, alla composizione di eventuali differenze di proposta o di posizione;
- d) vigila sull'osservanza dei compiti istituzionali connessi alla didattica e delle delibere del *"Consiglio"* da parte sia del Corpo docente che degli studenti;
- e) su mandato del *"Consiglio"* pubblica: le modalità operative dell'esame finale, il calendario



accademico; le variazioni del curriculum rispetto al precedente Anno Accademico; i programmi d'insegnamento e i programmi d'esame dei Corsi Integrati con i relativi crediti; l'elenco delle attività didattiche elettive approvate; l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti; gli orari di tutte le attività didattiche e le loro sedi; le date degli appelli d'esame e ogni altra informazione sulla didattica, utile agli studenti e ai docenti;

f) cura la trasmissione di tutti gli atti al Dipartimento di Medicina Traslazionale per i controlli e i provvedimenti di sua competenza;

g) riunisce periodicamente i Coordinatori della Didattica Professionale per riunioni di staff.

Il Presidente designa un Segretario che ha il compito di redigere il Verbale delle sedute.

Le funzioni svolte dal Presidente e dal Segretario sono riconosciute come compiti istituzionali e, pertanto, certificate dalle Autorità accademiche come attività inerenti la didattica.

Il "Consiglio" è convocato dal Presidente, di norma, almeno tre volte l'anno, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Il Presidente convoca il "Consiglio" attraverso comunicazione scritta, ovvero via Telefax oppure tramite posta elettronica. La Convocazione ordinaria deve essere inviata almeno 5 giorni lavorativi prima delle sedute.

Il Presidente convoca inoltre il "Consiglio" in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti della "Commissione" o di almeno il 20% dei componenti del "Consiglio". In caso di convocazione eccezionale ed urgente, la stessa dovrà pervenire ai membri almeno 24 ore prima della seduta.

La convocazione deve indicare data, ora e sede dell'Assemblea, nonché l'Ordine del Giorno; eventuali documenti esplicativi potranno essere inviati dopo la convocazione, accertandosi comunque che pervengano prima della riunione.

Gli argomenti sono inseriti all'Ordine del Giorno dal Presidente, o su iniziativa di almeno il 10% dei membri del "Consiglio".

La partecipazione alle sedute è dovere d'ufficio. I partecipanti alle sedute del "Consiglio" attestano la propria presenza con la firma sugli elenchi appositamente predisposti. Nel corso della seduta, ma al di fuori delle votazioni, può essere chiesto da qualunque membro del "Consiglio" la verifica del numero legale.

Possono prendere parte alle sedute, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente ed accettate dal "Consiglio" ed un membro del personale tecnico-amministrativo che coadiuvi il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Il funzionamento del "Consiglio" è conforme a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento, a cui si fa riferimento per quanto non disposto nel presente Regolamento didattico.

Il "Consiglio" delibera in merito a:

a) Programmazione didattica. In applicazione dell'Ordinamento Didattico, il "Consiglio", eventualmente avvalendosi di appositi gruppi di studio, stabilisce contenuto, obiettivi, denominazione e numero dei Corsi Integrati e dei settori disciplinari che ad essi concorrono. Eventuali proposte di modifica devono essere presentate entro il 31 gennaio al "Consiglio", il quale entro il mese di febbraio delibererà in merito.

b) Programmi didattici. Il "Consiglio" definisce gli obiettivi generali dell'attività didattica secondo le norme più oltre riportate. Suggerisce altresì, anche su proposta della



- “Commissione”, eventuali modifiche a detti programmi.
- c) Attribuzione dei crediti. In accordo con la “Commissione”, attribuisce ai singoli Corsi Integrati i crediti appartenenti alle aree didattico -formative da cui i detti Corsi derivano. Nell’ambito dei singoli Corsi Integrati attribuisce, sentiti i Docenti titolari, i crediti alle diverse discipline.
 - d) Calendario didattico. In accordo con la “Commissione”, stabilisce il Calendario didattico, definendo: le date di inizio e conclusione dei semestri; i periodi di interruzione delle attività didattiche ufficialmente svolte (formali e integrative,); i tempi giornalieri per anno di corso e per semestre che gli studenti debbono dedicare alla frequenza alle attività didattiche e i tempi da riservare allo studio autonomo; le date di inizio e di conclusione delle sessioni d’esame.
 - e) Piano degli studi. Il “Consiglio” raccoglie, valuta e approva le attività didattiche elettive proposte dai singoli Docenti o dai Coordinatori della didattica Professionale, attribuendo altresì il rispettivo valore in crediti; organizza la scelta delle attività didattiche elettive da parte degli studenti. Il “Consiglio” esamina le richieste di convalida di esami e frequenze, relativi a corsi sostenuti nell’ambito di altri Corsi di Laurea, e delibera in merito.
 - f) Compiti didattici. Il “Consiglio” definisce i tempi di impegno didattico dei Docenti in relazione ai compiti didattici a ciascuno affidati ed alle metodologie didattiche utilizzate nell’espletamento dei differenti compiti. Nel rispetto delle competenze individuali, attribuisce ai singoli Docenti compiti didattici individuali, comprendenti attività didattiche obbligatorie afferenti ad uno o più Corsi Integrati, eventualmente anche sotto forma di moduli didattici, ed attività didattiche elettive, in relazione agli obiettivi ed ai programmi didattici previamente approvati. La composizione delle relative commissioni d’esame, secondo le norme previste del Regolamento Didattico d’Ateneo, verrà proposta dal “Consiglio” agli organi accademici previsti dal Regolamento stesso per la nomina all’inizio di ogni anno accademico.

Il “Consiglio” inoltre:

- a) fornisce i pareri di propria competenza ad altri organi dell’Ateneo;
- b) recepisce ed utilizza le valutazioni sulla efficienza didattica espresse dalla “Commissione”;
- c) nomina, per il successivo Anno Accademico, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, i Coordinatori di Corso Integrato;
- d) approva, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, le modalità di esame (date degli appelli, metodologie d’esame, etc.) proposte dai Docenti Coordinatori dei singoli Corsi Integrati nelle tre sessioni dell’Anno Accademico successivo;
- e) definisce le iniziative di orientamento degli studenti e delibera la attività di tutorato per il successivo Anno Accademico;
- f) su proposta del Presidente, nomina i Coordinatori della Didattica Professionale, i Tutor Pedagogici e i Tutor Clinici.
- g) durante l’Anno Accademico il “Consiglio” esplica anche le seguenti altre incombenze:
 - ✓ solo nei casi nei quali manchino specifiche norme regolamentari, prestabilite e applicabili d’ufficio dalle Segreterie studenti, delibera sulle pratiche degli studenti e sul progresso di questi nell’iter curriculare;
 - ✓ esprime pareri sull’equipollenza e quindi sulla riconoscibilità dei titoli di studio (risultati di esami e diplomi) conseguiti all’estero;



- ✓ delibera ed esprime pareri su tutte le materie previste dallo Statuto e dal Regolamento di Dipartimento o per le quali sia delegato da organi accademici superiori.

Ai fini della programmazione didattica, il “Consiglio”:

- a) definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del Laureato in Infermieristica, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- b) approva il curriculum degli studi coerente con le proprie finalità, gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (“core curriculum”) derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- c) ratifica – nel rispetto delle competenze individuali – l’attribuzione ai singoli Docenti dei compiti didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi del “core curriculum”, fermo restando che l’attribuzione di compiti didattici individuali ai Docenti non identifica titolarità disciplinari di corsi d’insegnamento.

Il “Consiglio” istituisce una Commissione Tecnica di Programmazione didattico - pedagogica (“Commissione”).

La “Commissione” è presieduta dal Presidente del “Consiglio” o, in sua assenza, da un Docente di ruolo, membro della stessa, delegato dal Presidente, ed è costituita da tre Docenti di ruolo, da tre Coordinatori della Didattica Professionale e da tre studenti, uno per ogni anno di corso.

La “Commissione” resta in carica per quattro anni accademici, corrispondenti a quelli del Presidente.

La mancata partecipazione agli incontri della “Commissione” per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza automatica dalla “Commissione”.

La “Commissione”, consultati i Coordinatori dei Corsi, i Coordinatori della Didattica Professionale ed i Docenti dei settori scientifico-disciplinari afferenti agli ambiti disciplinari della classe, esercita le seguenti funzioni istruttorie nei confronti del “Consiglio”, o deliberative su specifico mandato dello stesso:

- a) identifica gli obiettivi formativi del “core curriculum” ed attribuisce loro i crediti formativi, in base all’impegno temporale complessivo richiesto agli Studenti per il loro conseguimento;
- b) aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle finalità formative del “Consiglio”;
- c) propone, con il consenso degli interessati, le afferenze ai Corsi di insegnamento dei Professori, dei Ricercatori e dei docenti del SSN, tenendo conto delle necessità didattiche espresse dal “Consiglio”, delle appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;
- d) nel caso in cui sia previsto un bando per l’attribuzione di docenze, riveste il compito di commissione di valutazione dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal “Consiglio” ed approvati da altri organi accademici superiori se necessario, per questa finalità nella “Commissione” non è prevista la partecipazione dei rappresentanti degli studenti;
- e) individua con i Docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico-formativi;
- f) organizza l’offerta di attività didattiche elettive e ne propone al “Consiglio” l’attivazione.

La “Commissione” inoltre:

- a) discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove - formative e certificative - di



valutazione dell'apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati;

- b) organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti;
- c) promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti;

Le funzioni svolte dai componenti della "Commissione" sono riconosciute come compiti istituzionali e pertanto certificate dalle Autorità accademiche come attività inerenti alla didattica. Inoltre, il "Consiglio" nomina una Commissione disciplinare allo scopo di dirimere le questioni relative ai comportamenti degli studenti, composta da 2 docenti universitari (il presidente del Corso di Laurea e l'altro con funzione di coordinatore della Commissione) e da 3 coordinatori di sede. La Commissione resta in carica 4 anni accademici, corrispondenti a quelli del presidente.

Coordinatore della Didattica Professionale

Per la progettazione e conduzione delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio clinico, il Presidente si avvale di uno o più Coordinatori della didattica professionale (ex Coordinatore teorico-pratico), da ora in avanti "Coordinatore", appartenente al profilo professionale di infermiere, nominati dal Consiglio, con incarico triennale, tra i docenti del settore scientifico disciplinare del Corso di Laurea, appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea ed in possesso del più alto livello formativo della specifica professione. Il "Coordinatore" è responsabile della progettazione, organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea. Il *Coordinatore* può essere dipendente dell'Università, in convenzione con il SSN, oppure dipendente del SSN appartenente alle Aziende Sanitarie o dipendente di Strutture Sanitarie Accreditate con cui il Corso di Laurea ha stipulato una convenzione. L'incarico deve essere espletato a tempo pieno.

Il Coordinatore:

- a) è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, dell'organizzazione e gestione delle risorse per la realizzazione della didattica, dell'organizzazione del tirocinio, dell'attività complementare,
- b) assegna agli studenti i tutor della didattica professionale ed i tutor clinici e ne supervisiona le attività,
- c) elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea,
- d) in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione formativa (in itinere) tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti,
- e) regola l'accesso degli studenti alle strutture sede di insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio,
- f) concorre alla identificazione dei servizi e delle attività teorico-pratiche e di tirocinio,
- g) coordina e dirige l'attività dei tutor della didattica professionale.
- h) nello svolgimento delle proprie funzioni, opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il *Presidente*.



Al termine del triennio, il *Coordinatore* è sottoposto a valutazione, relativamente agli elementi di cui sopra, affidata ad una commissione composta dal Presidente e da due docenti universitari (con esclusione dei *Coordinatori*), di cui uno nominato dal Presidente e l'altro designato dal Consiglio di Corso.

Coordinatori dei Corsi integrati: sono Docenti del Corso di Laurea designati dal “*Consiglio*”; armonizzano il calendario delle lezioni tenendo conto dei periodi di tirocinio, in stretto accordo con il Coordinatore della Didattica Professionale, seguono il percorso formativo degli Studenti; mantengono uno stretto contatto con i Docenti di tutte le discipline, si adoperano per integrare i programmi dei corsi che coordinano, sono responsabili delle commissioni d'esame e relazionano alla Commissione Tecnica di Programmazione didattico -pedagogica sulla efficacia didattica dei corsi che coordinano.

Tutor della didattica professionale: sono professionisti appartenenti al medesimo profilo assegnati alla sede formativa a tempo pieno con competenze avanzate sia in ambito pedagogico che nello specifico ambito professionale. Vengono assegnati in rapporto al numero degli Studenti. Collaborano con il Coordinatore della Didattica Professionale all'organizzazione e gestione dei tirocini, nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale e creano le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità. Sono responsabili dell'apprendimento dall'esperienza e facilitano i processi di apprendimento attraverso sessioni tutoriali. Selezionano le opportunità formative, integrano l'esperienza pratica con la teoria appresa, presidiano in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza. Si occupano dell'apprendimento degli studenti in difficoltà, facilitano i processi di valutazione in tirocinio e tengono i rapporti con i tutori clinici.

Tutor Clinici: sono professionisti del medesimo profilo professionale individuati all'interno del servizio sede di tirocinio. Assumono un ruolo di coordinamento dei tirocinanti in quel servizio, si interfacciano con la sede formativa, curano gli accordi, aiutano a selezionare le opportunità di apprendimento in coerenza con gli obiettivi e il piano di tirocinio condiviso con lo studente. Offrono supporto agli infermieri che affiancano gli studenti sia durante il percorso che nella fase della valutazione.

Il “*Corso di Studi*” è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- ✓ Ordinamento didattico, approvato dal Ministero ed emanato con Decreto Rettoriale
- ✓ Regolamento didattico,
- ✓ Piano di Studi proposto ed approvato annualmente dal Dipartimento di Medicina Traslazionale, deliberato dal “*Consiglio*”

Art. 4

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione del corso;
- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso è annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati tramite la descrizione del



corso di studio, del relativo percorso formativo e degli effettivi obiettivi specifici. Indica i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento), il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individua gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili;
- i) le caratteristiche della prova finale.

L'ordinamento didattico è compreso nel Regolamento Didattico d'Ateneo ed è contenuto nell'*Allegato A* al presente Regolamento didattico del "*Corso di Studi*".

Art. 5

Obiettivi formativi specifici del corso

Gli obiettivi da raggiungere in fatto di *conoscenze, competenze, abilità* da parte dei Laureati nel "*Corso di Laurea in Infermieristica* sono definiti negli *Allegati A e C* al presente Regolamento didattico del "*Corso di Laurea*" alle voci:

- ✓ Obiettivi formativi qualificanti della classe
- ✓ Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
- ✓ Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Art. 6

Profili professionali

Il laureato Infermiere, ai sensi della Legge 10 agosto 2000 n. 251, articolo 1, comma 1, e del Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994 n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, è l'operatore sanitario che svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

L'Infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

L'infermiere:

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;



- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
- per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

L'Infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 7

Occupabilità e mercato del lavoro

Le continue acquisizioni in campo scientifico internazionale comportano anche possibili aggiornamenti dei ruoli e degli sbocchi professionali. Per le percentuali di occupazione dei laureati si rimanda alle tabelle rese note annualmente da Alma Lauda.

Art. 8

Accesso al corso

Per essere ammessi al “*Corso di Laurea*” occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Test di accesso, secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative ai corsi a numero programmato a livello nazionale, richiede il possesso di un'adeguata preparazione iniziale.

Art. 9

Programmazione degli accessi

Il corso è a programmazione nazionale.

Il numero di studenti ammessi al “*Corso di Studio*” viene annualmente definito in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dal Dipartimento.

Il numero programmato di accessi al I anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Il termine ultimo per l'iscrizione al I anno del “*Corso di Studio*” è deliberato annualmente dall'organo Accademico preposto dal regolamento d'Ateneo. La copertura dei posti riservati a studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE può essere procrastinata sino al 31 ottobre.

Art. 10

Credito Formativo

L'unità di misura dell'impegno dello Studente è il “Credito Formativo Universitario” (CFU).

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU), che corrisponde a 30 ore di impegno globale. Il Corso di Laurea in Infermieristica prevede 180 CFU complessivi, articolati in: attività didattica formale (ADF), attività didattica elettiva (ADE), attività formative professionalizzanti (AFP), quali laboratori



professionalizzanti (3 CFU) e tirocinio finalizzato alla maturazione di specifiche capacità professionali, per il quale sono previsti 65 CFU.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 270/2004, la frazione oraria delle 5400 ore/180 CFU che deve essere riservata allo studio personale, anche per attività di tipo pratico, è determinata e pianificata in misura non inferiore al 30%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, in tal caso potrà essere inferiore.

I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per tre anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato almeno un esame per più di tre anni accademici consecutivi.

L'attività formativa complessiva deve garantire un'adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standards ed al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, il Consiglio di Corso di Laurea si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del Decreto Lgs. n. 229/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione è rivolta a conseguire la preparazione professionale specificata dal profilo professionale. Per chi consegua il Diploma di Laurea possono essere previsti ulteriori livelli formativi (laurea magistrale, di formazione complementare, master, etc.), secondo la normativa universitaria e professionale. Il laureato infine deve aver acquisito le attitudini a partecipare a programmi di educazione ed aggiornamento professionale.

I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.

Per quanto concerne la decadenza dal Corso di Laurea e per tutti gli altri obblighi didattici si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 30 ore, di cui di norma 12-14 ore di lezione frontale, ad ogni CFU professionalizzante (tirocinio) corrispondono 30 ore di lavoro per studente, di cui 28 di attività professionalizzante con tutor clinici all'interno della struttura assistenziale ospedaliera, e/o del territorio, e 2 ore di studio individuale o di attività di approfondimento guidate.

Le 30 ore di lavoro corrispondenti al CFU sono ripartite in:

- ✓ ore di lezione
- ✓ ore di attività didattica professionalizzante tutorata svolta in reparti assistenziali, ambulatori, day hospital
- ✓ ore di seminario
- ✓ ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico
- ✓ ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione

Per ogni Corso di insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel presente Regolamento didattico.



I crediti corrispondenti a ciascun corso integrato di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, orale o scritto, corrispondente all'intero corso integrato,

Art. 11

Riconoscimento Crediti

Il numero massimo di crediti eventualmente riconoscibili, relativamente alle attività affini ed altre (D.M. 16/3/2007 art. 4), è 30 (trenta), dopo valutazione del "Consiglio".

Art. 12

Convenzioni per la Didattica

È prevista la stipula di convenzioni con aziende ospedaliere e sanitarie al fine della preparazione di tesi di laurea o dello svolgimento di Tirocini.

Art. 13

Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica

L'organizzazione didattica del Corso di Studio prevede che gli Studenti ammessi al I anno di corso possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Agli studenti che siano stati ammessi al corso ottenendo bassi punteggi nella sezione dei quesiti della Biologia, della Chimica e della Fisica-Matematica, su proposta della Commissione, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi nelle materie di cui sopra.

Art. 14

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

Le attività formative per totali 180 CFU sono strutturate in :

- ✓ Attività di base
- ✓ Attività caratterizzanti
- ✓ Attività a scelta degli studenti
- ✓ Attività riservate alla verifica della lingua inglese e delle abilità informatiche
- ✓ Laboratori Professionalizzanti
- ✓ Attività seminariali
- ✓ Prova finale (Tesi di Laurea)
- ✓ Tirocinio professionalizzante

Il numero degli esami di profitto che prevedono una verifica con votazione è 20.

La struttura degli insegnamenti e delle attività formative è definita nell'*Allegato B* del presente Regolamento didattico.

Art. 15

Piano degli studi annuale

Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso di Studio con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti in ciascuno dei tre anni.

Il Piano degli studi viene approvato annualmente dal Dipartimento di Medicina Traslazionale, sentito il "Consiglio", entro i termini stabiliti.



Il Piano degli studi deve essere consegnato alla Segreteria Studenti entro il termine stabilito dagli organi accademici.

Sono possibili eventuali modifiche al piano di studi da definire annualmente.

Il piano di studi annuale è definito nell'*Allegato D* del presente Regolamento didattico.

Art. 16

Piano degli studi part-time/Piano di studi per studenti lavoratori

Il "*Corso di Studio*" non prevede l'iscrizione a tempo part-time.

Art. 17

Piani di studio individuali

Il "*Corso di Studio*" non prevede eventuali piani di studio presentati individualmente dallo studente

Art. 18

Trasferimenti da altri corsi

Gli studi compiuti presso Corsi di Studio di altre sedi universitarie, appartenenti alla Classe delle Professioni Sanitarie SNT/1, nonché i crediti in queste conseguiti, sono riconosciuti con delibera del "*Consiglio*", su proposta della "*Commissione*", previo esame del curriculum prodotto dall'Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, D.M. Classi delle Lauree Delle Professioni Sanitarie, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Infermieristica, al di fuori dell'Italia, il "*Consiglio*" affida l'incarico alla "*Commissione*" di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. Sentito il parere della "*Commissione*", il "*Consiglio*" riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

Agli esami convalidati verrà mantenuta la stessa votazione; in caso di più esami convalidabili, sarà effettuata la media dei voti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.M. Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie, i crediti, conseguiti da uno studente che si trasferisca al "*Corso di Studio*" da altro Corso di Studio della stessa o di altra Università, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dalla "*Commissione*" motivando l'eventuale mancato riconoscimento di crediti.

L'eventuale riconoscimento di studenti iscritti a Corsi di Laurea, disciplinati da Ordinamenti precedenti il D.M. 270/2004, sarà demandato di volta in volta alla "*Commissione*".

Dopo avere deliberato il riconoscimento di esami e dei relativi crediti, il "*Consiglio*", su proposta della "*Commissione*", dispone l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei tre anni di corso, adottando il criterio che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato gli esami di tirocinio previsti per gli anni precedenti. In caso contrario, lo studente viene iscritto all'anno precedente con la qualifica di "ripetente", con obbligo di frequenza per il tirocinio e per le materie per le quali non ha acquisito le firme di frequenza, fatte salve diverse deliberazioni assunte dal "*Consiglio*".



L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal Dipartimento.

Art. 19

Riconoscimento titoli

Lo studente, iscritto al "Corso di Laurea" e che ha conseguito precedentemente una laurea diversa da quella conferita dal "Corso di Laurea" (non più di cinque anni prima della richiesta), può avere riconosciuti gli esami sostenuti dopo un giudizio di congruità.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di esami e dei relativi crediti, il "Consiglio", su proposta della "Commissione", dispone l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei tre anni di corso, adottando il criterio che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato gli esami di tirocinio previsti per gli anni precedenti. In caso contrario, lo studente viene iscritto all'anno precedente con la qualifica di "ripetente", con obbligo di frequenza per il tirocinio e per le materie per le quali non ha acquisito le firme di frequenza, fatte salve diverse deliberazioni assunte dal "Consiglio".

Art. 20

Riconoscimento titoli di stranieri

La Laurea in Infermieristica (o affini comunque denominate) conseguita presso Università straniera viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curriculare.

Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull'istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso.

Ai fini di detto riconoscimento, il "Consiglio" dà mandato alla "Commissione" di esaminare il curriculum e valutare la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il "Consiglio" propone l'iscrizione regolare a uno dei tre anni di corso.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato, precedentemente deliberato dal Dipartimento.

I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere riconosciuti ai fini dell'ammissione all'Esame di abilitazione professionale.

Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394.

Art. 21

Verifica della non obsolescenza dei contenuti

La "Commissione" valuterà caso per caso l'eventuale obsolescenza di tutti i crediti acquisiti. Per l'attività di tirocinio, qualora lo studente non abbia ottemperato per tre o più anni consecutivi, è tenuto ad acquisire i crediti necessari ripartendo dall'anno di interruzione.

L'obsolescenza dovrà anche essere valutata per crediti formativi ottenuti in corsi di studio per i



quali lo studente chiede il riconoscimento. L'obsolescenza dei contenuti degli insegnamenti e del tirocinio verrà definita caso per caso.

Art. 22

Conseguimento del titolo di studio

Il Titolo di Studio di "Dottore in Infermieristica" si consegue dopo aver sostenuto la Prova Finale che consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo Studente sotto la guida di un relatore.

Ai sensi delle disposizioni di legge la prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve :

- a) avere seguito tutti gli insegnamenti ed avere superato i relativi esami;
- b) avere ottenuto, complessivamente con le dovute registrazioni delle attività formative seguite, tutti i 174 CFU articolati nei 3 anni di corso;
- c) avere consegnato alla Segreteria Studenti :
 - ✓ domanda al Rettore di ammissione all'Esame di Laurea, unitamente al libretto universitario;
 - ✓ il titolo della Tesi;
 - ✓ una copia della Tesi;
 - ✓ il libretto delle attività didattiche professionalizzanti

il Presidente del "Corso di Laurea" provvederà annualmente a definire le scadenze per la consegna della domanda di ammissione, unitamente al titolo della tesi, e al deposito della copia della Tesi e dei libretti, dandone pubblicità sul sito web del Corso.

Qualora le suddette scadenze coincidano con un giorno festivo ovvero di chiusura degli Uffici competenti, le stesse si intendono prorogate al primo giorno non festivo utile.

L'esame di Laurea si svolge nei mesi di Novembre e Marzo.

Art. 23

Articolazione del corso

Il "Corso di Laurea" comprende attività formative, raggruppate nelle seguenti tipologie:

- ✓ attività formative di base : 29 crediti
- ✓ attività formative caratterizzanti : 126 crediti
- ✓ attività a scelta dello studente : 6 crediti
- ✓ attività formative per la prova finale :6 crediti
- ✓ attività formative per il tirocinio professionale : 65 crediti

Gli ambiti, i settori scientifico disciplinari e i relativi crediti rientranti nelle tipologie a) e b) sono indicati dal D.M. 16.03.2007 per quanto riguarda la classe SNT/1.

Art. 24

Curricula e percorsi formativi specifici

Il "Corso di Laurea" non prevede curricula.



Art. 25

Attività formative di base

Le attività formative di base sono distribuite in ambiti disciplinari comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, ai quali si riferiscono gli insegnamenti previsti per il “Corso di Laurea”, e devono fornire conoscenze nei seguenti campi:

- identificare l’area dei bisogni di salute di interesse per la professione infermieristica, considerando aspettative, fattori di rischio e malattie a livello individuale e collettivo;
- valutare il livello di autonomia del soggetto nella cura di sé, in rapporto a possibili necessità di intervento infermieristico;
- scegliere percorsi di assistenza infermieristica coerenti con lo stato di salute e le capacità di autonomia del soggetto o gruppo;
- comprendere i più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisio-patologici ai quali è rivolto l’intervento preventivo e terapeutico;
- attuare interventi in ambito preventivo, educativo, curativo e palliativo a soggetti e gruppi a rischio, malati e disabili di tutte le età;
- monitorare e verificare i risultati del processo assistenziale;
- valutare la qualità dei risultati e dei percorsi assistenziali;
- contribuire alla formazione e allo sviluppo della cultura e della professione;
- garantire la massima integrazione con le altre professioni sanitarie e sociali;
- gestire risorse e processi organizzativi nell’ambito dei programmi assistenziali, contribuendo allo sviluppo e miglioramento dell’assistenza e alla formazione del personale di supporto;
- identificare aspetti comuni e specificità di vari approcci teorici dell’infermieristica in rapporto allo sviluppo di programmi di assistenza;
- agire secondo i principi dell’etica e della deontologia professionale, nonché nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 26

Attività formative caratterizzanti

Le attività formative caratterizzanti sono distribuite in ambiti disciplinari comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, ai quali si riferiscono gli insegnamenti previsti per il “Corso di Laurea”, e devono fornire conoscenze, anche pratiche, nei seguenti campi:

- *Assistenza in sanità pubblica e luoghi di lavoro*
- *Assistenza in ambito di medicina generale e specialistica*
- *Assistenza in ambito di chirurgia generale e chirurgia specialistica*
- *Assistenza in ambito delle patologie croniche, disabilitanti e cure fine vita*
- *Assistenza in ambito onco-ematologico*
- *Assistenza domiciliare*

Art. 27

Attività integrative

Nelle attività integrative si prevede di offrire agli studenti un approfondimento su settori scientifico-disciplinari di carattere Infermieristico e non che, sebbene già presenti fra le attività di base e fra quelle caratterizzanti, corrispondono a specifiche discipline importanti per la formazione della figura professionale di Infermiere e che, presso la sede dell’Università degli Studi



del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sono ritenute di particolare interesse formativo anche in rapporto alla presenza di strutture assistenziali convenzionate.

Art. 28

Attività formative a scelta dello studente

Le attività formative a scelta dello studente, corrispondenti complessivamente a 6 crediti, verranno acquisite in attività coerenti con il progetto formativo del “*Corso di Laurea*”.

Il “*Corso di Laurea*” predispone, ad ogni inizio di anno accademico, un calendario ufficiale di attività formative a cui gli studenti possono iscriversi.

Le attività a scelta dello Studente possono essere ricomprese tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo. Se tali attività appartengono alla Scuola il piano viene approvato automaticamente, se di altri Dipartimenti o di enti esterni all’Università, devono essere vagliate dal “*Consiglio*” su proposta della Commissione che verificherà le adeguate motivazioni fornite rispetto alla scelta ed eventualmente inviterà lo studente ad indirizzarsi diversamente pur non potendo comportare il diniego nell’autonomia della scelta.

Art. 29

Lingua straniera

Si ritiene indispensabile la conoscenza della Lingua inglese.

Il “*Corso di Laurea*” predispone un’attività didattica e/o integrativa di lingua inglese che consenta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici. Sono possibili differenze di impegno didattico degli studenti, in base al livello di conoscenza della lingua. Su proposta del docente del corso, la “*Commissione*” può riconoscere l’acquisizione di precedenti diplomi di lingua riconosciuti a livello nazionale e internazionale, con abbuono dell’esame. L’Esame di Lingua inglese dà luogo ad una idoneità.

Art. 30

Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche ,informatiche, telematiche.

Si ritiene indispensabile il possesso da parte dello studente di abilità informatiche, tali da consentirgli l’utilizzo della rete e la consultazione delle banche dati bibliografiche.

Art. 31

Attività di tirocinio, seminari, stage

Il tirocinio professionalizzante è una strategia formativa che prevede l’affiancamento dello studente ad un professionista esperto in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale. L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione pratica, l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa, ed attraverso il contatto con membri di uno specifico gruppo professionale.

Finalità:

- ✓ Sviluppare competenze professionali – il tirocinio facilita processi di elaborazione e integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze
- ✓ Sviluppare identità e appartenenza professionale – il tirocinio all’inizio offre l’opportunità allo studente di un progressivo superamento di immagini idealizzate della professione e



successivamente lo aiuta a confermare la scelta.

- ✓ Attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi e inizia ad apprezzare relazioni lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti lavorativi, quindi rappresenta anche una pre-socializzazione al mondo del lavoro. Il tirocinio è soprattutto una strategia formativa e non sostituisce la necessità di un piano di inserimento lavorativo del neolaureato al momento dell'assunzione per sviluppare le competenze specifiche di quel contesto.

Il processo di apprendimento in tirocinio si articola di norma secondo le seguenti fasi:

- ✓ acquisizione di prerequisiti teorici,
- ✓ partecipazione a sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza,
- ✓ esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
- ✓ esperienza diretta sul campo con supervisione accompagnata da sessioni di riflessione e rielaborazione dell'esperienza e feedback costanti (almeno 6 esperienze di tirocinio in contesti diversi nel triennio).
- ✓ A supporto di questi processi di apprendimento dall'esperienza possono essere assegnati allo studente compiti didattici (elaborati e approfondimenti scritti specifici) e mandati di studio guidato.

L'assegnazione allo studente della sede di tirocinio è responsabilità del *Coordinatore della Didattica Professionale*, in collaborazione con i Tutor, e deve essere progettata e personalizzata. È guidata dai seguenti criteri:

- ✓ individuazione dei bisogni e necessità di apprendimento dello studente in relazione agli obiettivi di anno di corso ed al livello di apprendimento raggiunto
- ✓ opportunità offerte dalle varie strutture individuate per il tirocinio
- ✓ presenza funzioni tutoriali idonee.

Lo studente che conclude positivamente il tirocinio dell'anno, con un debito sul monte orario previsto non superiore a 40 ore, può essere ammesso all'esame annuale di tirocinio se l'assenza non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi dell'anno. Il debito deve essere recuperato entro la fine del 3° anno.

Art. 32

Periodi di studio all'estero

Possono fare domanda di soggiorno all'estero, nell'ambito di progetti di scambio LPP/ERASMUS, solo gli Studenti che risultino, all'atto della domanda, regolarmente in corso.

Prima di recarsi all'estero lo Studente Erasmus deve sottoporre alla "Commissione" un "progetto formativo" relativo alle attività che prevede di poter svolgere durante il suo soggiorno all'estero, compresi i programmi dei corsi di insegnamento. La "Commissione", sentito il parere dei docenti interessati, pianifica la conversione delle attività formative svolte all'estero in termini di crediti formativi e di esami che, al rientro in sede, potranno essere attribuiti allo studente ed approvati dal "Consiglio".



Durante il soggiorno all'estero lo Studente Erasmus:

- a) può frequentare delle attività non previste dal vigente ordinamento degli studi. Tali attività saranno dalla "Commissione" valutate qualitativamente e quantitativamente e, se approvate, convertite in CFU, e rientreranno tra le attività elettive dello studente.
- b) deve sollecitamente comunicare e motivare alla "Commissione" ogni eventuale variazione rispetto al Progetto didattico presentato prima della partenza.

Lo Studente Erasmus, al suo rientro in sede:

- a) acquisisce di diritto le frequenze ai corsi di insegnamento svolti durante il tempo trascorso all'estero. I crediti relativi al tirocinio professionalizzante, qualora non acquisiti presso l'Università ospitante, dovranno essere acquisiti in epoca successiva, dopo il rientro in sede. La "Commissione" predisporrà un piano di recupero di frequenze presso le strutture coinvolte;
- b) dispone di due semestri per colmare ogni eventuale debito formativo, compreso il recupero della frequenza di tirocinio professionalizzante. Trascorso tale intervallo di tempo, permanendo una situazione debitoria dello studente, si procederà ad iscrizione in qualità di ripetente per lo stesso anno.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rimanda alla normativa vigente e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Art. 33

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

Lo studente ha a disposizione 6 CFU finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea. Essa dovrà essere svolta al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali, non dovrà sovrapporsi a quelle a scelta dello studente (ADO).

Art. 34

Propedeuticità

Il "Corso di Laurea" prevede, ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento, una sequenzialità nello svolgimento degli esami con la definizione di blocchi, secondo il seguente schema:

Insegnamento "Scienze Biologiche" (I anno I semestre) propedeutico all'Insegnamento "Propedeutica Clinica" (I anno II semestre)

Insegnamento "Scienze fisiologiche" (I anno I semestre) propedeutico all'Insegnamento "Propedeutica clinica" (I anno II semestre)

Insegnamento "Scienze Morfologiche" (I anno I semestre) propedeutico agli Insegnamenti "Infermieristica clinica in area medica" e "Infermieristica in area Chirurgica" (II anno I semestre)



Insegnamento di “Scienze Infermieristiche” (I anno I semestre) propedeutico alla frequenza di tirocinio del secondo anno.

Insegnamento di “Infermieristica clinica in area medica” e “Infermieristica in area Chirurgica” (II anno I semestre) propedeutico alla frequenza del tirocinio del III anno.

La mancata osservanza delle norme sulla propedeuticità comporta l’annullamento dell’esame sostenuto.

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono anche esposte nell’Allegato C del presente Regolamento.

È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre, abbiano superato gli esami di tirocinio previsti fino a quell’anno nel piano di studi.

In caso contrario, lo studente viene iscritto allo stesso anno di corso con la qualifica di “ripetente”, con obbligo di frequenza per il tirocinio e per le materie per le quali non ha acquisito le firme di frequenza.

L’esame di Lingua inglese e delle attività didattiche opzionali non rientra nel computo del debito didattico.

Art. 35

Forme didattiche

All’interno dei corsi è definita la suddivisione nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue:

Lezione *ex-cathedra*

Si definisce “Lezione *ex-cathedra*” la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata da un Professore, Ricercatore Universitario, docente a contratto del SSN sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli Studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

Seminario

Il “Seminario” è un’attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione *ex-cathedra*, ma è svolta in contemporanea da più Docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

Didattica Tutoriale

Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva che può essere indirizzata per quanto possibile a piccoli gruppi di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un Docente-Tutore, il cui compito è quello di facilitare gli Studenti a lui affidati nell’acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all’esercizio della professione. L’apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall’analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per



la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. Per ogni occasione di attività tutoriale la "Commissione" definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame.

Dietro proposta dei docenti di un corso, il "Consiglio" può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico (Regolamento di Ateneo per il Tutorato). Il "Consiglio" su proposta del docente coordinatore dell'attività didattica di tirocinio clinico nomina, all'inizio di ogni anno accademico, i tutori addetti al tirocinio appartenenti allo specifico profilo professionale.

Attività formative professionalizzanti

Lo Studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal "Consiglio" e predisposte, secondo un piano personalizzato, dal "Coordinatore" nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 65 CFU.

Art. 36

Obblighi di frequenza

Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali e professionalizzanti, del "Corso di Laurea".

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal "Consiglio" su indicazione della "Commissione".

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

L'attestazione di frequenza ad ogni Corso Integrato viene comunicata dal coordinatore di corso integrato agli uffici competenti.

Per poter accedere a ciascun esame lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore previste nel semestre ed almeno il 50% delle ore di didattica formale previste per ogni corso integrato.

Lo studente che non abbia ottenuto la certificazione di frequenza delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno non può sostenerne l'esame.

Lo studente verrà iscritto, nel successivo anno accademico, come "ripetente" del medesimo anno di corso, anche in soprannumero, con obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto la relativa certificazione e alla frequenza del tirocinio qualora non avesse superato il relativo esame.

Il "Corso di Laurea" riconosce la frequenza certificata con valutazione positiva, del tirocinio per 12 mesi dal suo termine.

Il "Corso di Laurea" garantisce agli Studenti la possibilità di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Art. 37

Prove di profitto e di idoneità

Il "Consiglio", su indicazione della "Commissione", stabilisce, attraverso il documento di programmazione didattica, le modalità ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti.

La verifica dell'apprendimento avviene tramite esami di profitto finalizzati a valutare e



quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati “*Sessioni d’esame*”.

I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni di esame sono strutturate secondo lo schema seguente:

- ✓ I Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente (Gennaio/Febbraio), le sessioni di recupero nel mese di Settembre.
- ✓ II Semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente (Giugno/Luglio), le sessioni di recupero nel mese di Settembre.

In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane, ove possibile. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame.

Il calendario delle prove di valutazione di profitto di ogni sessione verrà stabilito prima dell’inizio del periodo didattico precedente.

La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.

Le valutazioni formative (prove in *itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati.

Le valutazioni certificative (esami di *profitto*) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Per i corsi integrati, l’esame di profitto è unico e la relativa valutazione è espressa in trentesimi. Per le attività ulteriori non rientranti in un corso integrato, nonché per la lingua straniera, il conseguimento dei crediti risulterà da una semplice idoneità.

L’attività di tirocinio è valutata tramite un esame annuale a cui può concorrere ognuna delle seguenti parti:

- 1) una valutazione del tirocinio svolto al termine di ciascun anno di corso. Tale valutazione dovrà essere effettuata dai tutor clinici che hanno seguito lo studente nei vari periodi di tirocinio;
- 2) una prova scritta;
- 3) una prova pratica.

Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi. La commissione di esame di tirocinio è composta dal Coordinatore dell’attività Professionalizzante e da almeno due tutor. Le prove previste per l’esame di tirocinio sono due, da tenersi una nella sessione estiva ed una in quella di recupero.

Per i soli studenti del III anno, che non hanno superato l’esame nei periodi stabiliti, è prevista una prova d’esame di tirocinio suppletiva, da tenersi, entro il mese di febbraio, prima della sessione di laurea straordinaria, preceduta da un periodo di tirocinio equivalente alle ore previste al terzo anno del Corso di Laurea.

Il non superamento dell’esame di tirocinio implica l’iscrizione dello studente al successivo anno accademico, come “ripetente” del medesimo anno di corso, con obbligo di frequenza dell’intero



periodo di tirocinio.

Art. 38

Valutazioni del profitto

La valutazione della verifica dell'apprendimento (*esame di profitto*) viene espressa in trentesimi da apposita commissione esaminatrice designata dal "Consiglio", su proposta della "Commissione Tecnica".

La Commissione di esame è costituita da tutti i docenti del Corso Integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso Integrato stesso (che può anche essere un docente a contratto).

Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti, utilizzando docenti del Corso di Laurea e/o docenti del Dipartimento.

La composizione delle relative commissioni d'esame, secondo le norme previste del Regolamento Didattico d'Ateneo, verrà proposta dal "Consiglio" agli organi accademici previsti dal Regolamento stesso per la nomina all'inizio di ogni anno accademico.

L'esame è approvato se è conseguita la votazione minima di 18/30. Ove sia conseguito il voto massimo, può essere concessa la lode.

Art. 39

Valutazione della prova finale

La Commissione per l'Esame di Laurea consta normalmente di 7-11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Presidente del "Corso di Laurea". Il numero dei componenti la Commissione può anche essere inferiore a 11 ma mai inferiore a 7. Sia i membri della Commissione sia il Relatore devono essere docenti del "Corso di Laurea".

La valutazione finale, espressa in centodecimali, è determinata annualmente dal "Consiglio", secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per l'Esame di Laurea", reperibili sul sito web del "Corso di Laurea"

(<http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/infermieristica/corsi/ps/infermieristica/tesi/>)

Art. 40

Docenza

Ai fini della programmazione didattica, il Dipartimento di Medicina Traslazionale ogni anno, su proposta del "Consiglio":

- a) definisce la finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del Laureato in Infermieristica, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- b) approva il curriculum degli studi, coerente con le proprie finalità, e gli obiettivi formativi specifici ed essenziali ("*core curriculum*") derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- c) ratifica – nel rispetto delle competenze individuali – l'attribuzione ai singoli docenti dei compiti didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi del "*core curriculum*", fermo restando che l'attribuzione di compiti didattici individuali ai Docenti non identifica



titolarità disciplinari di corsi d'insegnamento.

La docenza è tenuta dal:

- Personale docente della Scuola di Medicina, almeno nella misura dei requisiti minimi previsti dalla normativa di legge. Annualmente saranno individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle classi di Laurea, i docenti di riferimento in possesso dei requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito web del "Corso di Laurea".
- Personale afferente al SSN sia Dirigente che Comparto

In caso di necessità si potrà far ricorso anche a docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo, dietro nulla osta concesso dai rispettivi Direttore, ovvero alla stipula di contratti di docenza con soggetti estranei all'Università nel rispetto della normativa in materia.

Sotto la propria responsabilità, e in loro presenza, i docenti possono far svolgere parti di corso o lezioni anche a soggetti che non abbiano incarichi ufficiali di docenza in questo caso sul registro delle lezioni, accanto alla firma di chi ha svolto la lezione, sarà posta anche la firma del docente ufficiale.

Art. 41

Organizzazione della didattica

Le attività didattiche di tutti gli anni del "Corso di Laurea" hanno inizio di norma tra la prima e la terza settimana di ottobre.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il "Consiglio" approva e pubblica il documento di Programmazione Didattica, predisposto dalla "Commissione", nel quale vengono definiti:

- ✓ il piano degli studi del "Corso di Laurea"
- ✓ i compiti didattici attribuiti ai Docenti
- ✓ i programmi dei singoli Corsi
- ✓ le sedi delle attività formative professionalizzanti
- ✓ le attività didattiche opzionali, messe a disposizione dal "Corso di Laurea"
- ✓ il calendario delle lezioni e degli esami

Il "Consiglio" cura la diffusione di tale documento nel sito web del Dipartimento (<http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/med/>).

Art. 42

Valutazione della didattica

La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte si basa sia sulla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti, sia sull'adozione di sistemi di valutazione che tengano conto di quanto previsto dal D.M. 544/2007.

Il "Corso di Laurea" è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- ✓ l'efficienza organizzativa del "Corso di Laurea" e delle sue strutture didattiche;
- ✓ la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- ✓ la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- ✓ l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle



- finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- ✓ il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del “*Consiglio*” su proposta della “*Commissione*”;
 - ✓ la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti e nel giudizio dei Coordinatori di Corso Integrato;
 - ✓ la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
 - ✓ l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
 - ✓ il rendimento scolastico medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il “*Consiglio*”, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in “*Consiglio*” e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il “*Consiglio*” può programmare ed effettuare, anche in collaborazione con Corsi di Laurea di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Art. 43

Calendario delle lezioni e degli esami

I calendari delle lezioni e degli esami, deliberati dal “*Consiglio*” ed approvati dal Dipartimento di Medicina Traslazionale, vengono pubblicati sul sito web.

Il calendario delle lezioni viene stabilito all'inizio di ogni semestre tenendo conto che le lezioni di norma si svolgono nei periodi ottobre-gennaio e marzo- giugno, essendo i mesi di febbraio, luglio e settembre riservati ad una sessione di esami.

Il calendario degli esami di profitto prevede sessioni nei periodi in cui non venga svolta attività didattica, come già disciplinato all'art. 37 del presente Regolamento didattico.

Le date degli appelli, di norma, non possono essere anticipate e possono essere posticipate solo per grave e giustificato motivo.

È obbligatoria l'iscrizione *on line* agli esami.

Art. 44

Supporti e servizi per studenti diversamente abili

La Scuola di Medicina prenderà in merito iniziative di volta in volta mirate, anche in accordo con analoghe iniziative di Ateneo.

Art. 45

Orientamento e tutorato

La Scuola di Medicina istituisce una Commissione di orientamento e tutorato con il compito di



organizzare le iniziative in merito, anche coordinate con quelle di Ateneo e di altri enti e scuole secondarie superiori.

Art. 46

Diploma Supplement

Per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, oltre all'introduzione dei CFU, l'Università rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (*Diploma Supplement*) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo. Tale documento rappresenta anche un utile strumento di presentazione per l'ingresso nel mercato del lavoro.

Art. 47

Sito Web del corso

Il "Corso di Laurea" predispone un sito web (<http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/med/>) contenente tutte le informazioni utili agli Studenti ed al Personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

Nelle pagine web del "Corso di Laurea", aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione:

- ✓ l'Ordinamento Didattico
- ✓ il Regolamento Didattico
- ✓ la programmazione didattica, contenente il piano degli studi del "Corso di Laurea", strutturato sui 3 anni, il calendario e le sedi di tutte le attività didattiche programmate, le schede degli insegnamenti, le sedi delle attività formative professionalizzanti, le convenzioni e gli accordi, le date fissate per gli appelli di esame, le attività didattiche elettive, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli studenti
- ✓ le linee guida per lo svolgimento dell'esame di Stato e di Laurea
- ✓ eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione
- ✓ iniziative promosse dalle Istituzioni universitarie per la carriera accademica degli Studenti e dei Laureati
- ✓ ogni altro avviso utile agli Studenti

Art. 48

Disposizioni transitorie

Il Corso di Laurea in Infermieristica, afferente alla Classe delle Lauree delle professioni sanitarie SNT/1, è disattivato a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed è sostituito dal Corso di Laurea in Infermieristica, afferente alla Classe delle Lauree L/SNT_1.

Agli studenti iscritti al "Corso di Laurea", afferente alla Classe precedente, qualora dovessero trovarsi nella situazione di studente "ripetente", sarà concessa la possibilità di sostenere gli esami dell'anno di corso non più attivo con il programma seguito. In ogni caso la "Commissione" provvederà a redigere apposita tabella di conversione del piano di studi con il riconoscimento degli esami svolti e delle frequenze ottenute.



Art. 49

Natura del presente Regolamento

Per quanto non disposto dal presente Regolamento didattico, si applicano in ordine strettamente gerarchico le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento di Scuola.

Art. 50

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento Didattico è in vigore a partire dall'anno accademico 2014/2015.

SEZIONE A

ORDINAMENTO DIDATTICO

Secondo quanto indicato nella Banca Dati Cineca RAD 270

SEZIONE B

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Secondo quanto indicato nella Banca Dati U- GOV

SEZIONE C

QUADRO DEI CONTENUTI DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE PROPEDEUTICITÀ

Secondo quanto indicato nella Banca Dati U- GOV

SEZIONE D

PIANO DI STUDI ANNUALE

Secondo quanto indicato nella Banca Dati U- GOV

SEZIONE E

PIANO DI STUDI PER STUDENTI IN REGIME PART-TIME

Il Corso non prevede l'iscrizione a tempo determinato.

IL RETTORE
(*Prof. Cesare Emanuel*)
F.to Cesare Emanuel